CONDIZIONI GENERALI

Fornitura di energia elettrica al di fuori dal servizio universale

BKW

Parte 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Le presenti Condizioni generali (CG) si applicano alla fornitura di energia elettrica da parte di BKW Energie SA (di seguito "BKW") a clienti al di fuori del servizio universale (di seguito "clienti").

Art. 2 Durata e risoluzione del Contratto di fornitura di energia elettrica

2.1 Il documento contrattuale (Periodo di fornitura) stabilisce la durata del Contratto di fornitura di energia elettrica.

2.2 Qualora il cliente non adempia ai propri obblighi, BKW – previo sollecito scritto con indicazione di un'adeguata scadenza per l'adempimento – è autorizzata a risolvere il Contratto di fornitura di energia elettrica anticipatamente con comunicazione scritta.

2.3 Se dalle circostanze o dalla condotta del cliente si evince che questi, in seguito ad un esplicito sollecito, non ovvierà alle mancanze denunciate oppure che non è in grado di ottemperare ai propri obblighi contrattuali, il Contratto di fornitura di energia elettrica può essere risolto con effetto immediato mediante comunicazione scritta.

2.4 Il cliente ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura di energia nel rispetto dei termini di cui all'art. 3.1 e all'art. 3.3. Il recesso deve essere dichiarato per iscritto. Se il cliente non comunica tempestivamente a BKW la disdetta anticipata, BKW si riserva il diritto di far valere i propri diritti al risarcimento dei danni.

2.5 In caso di insolvenza del cliente, il Contratto di fornitura di energia elettrica si conclude senza necessità di disdetta. Si verifica la fattispecie dell'insolvenza quando, in relazione al patrimonio del cliente, viene avviato un fallimento o una qualunque procedura d'insolvenza, come una moratoria concordataria, il differimento del fallimento ecc. oppure nel caso in cui il cliente si dichiari insolvente.

2.6 In caso di risoluzione anticipata del Contratto di fornitura di energia elettrica o se il cliente rescinde il Contratto di fornitura di energia elettrica, tutti gli obblighi interessati e non ancora soddisfatti, in particolare gli obblighi in ambito della fornitura di quantità energetiche residue da parte di BKW, verranno reciprocamente abrogati. Il cliente si impegna a corrispondere a BKW un contributo di abrogazione al ricorrere della seguente condizione. Tale contributo viene determinato da BKW come segue: le quantità energetiche residue, secondo la durata del contratto, vengono valutate con il profilo di consumo determinante al momento della stipula del contratto per la fornitura della quantità energetica pattuita in sede contrattuale. La valutazione è a discrezione di BKW. Se la valutazione risulta inferiore alla tariffa stabilita nel Contratto di fornitura di energia elettrica, il cliente deve la rispettiva differenza a BKW. Il cliente ha la facoltà di richiedere una valutazione da parte di al massimo altri due operatori di mercato indipendenti. Delle valutazioni pervenute e di quella prodotta da BKW vale la valutazione più conveniente per il cliente. Se il cliente non presenta alcuna valutazione fatta da operatori di mercato indipendenti, vale quella di BKW.

2.7 Il contributo che il cliente è tenuto a versare in caso di risoluzione anticipata si compone dei crediti non regolati al momento della risoluzione e della somma che risulta dalla valutazione delle forniture di corrente ancora esigibili. Il pagamento del contributo definitivo da parte del cliente avviene conformemente alle disposizioni dell'Art. 5.

2.8 Se prima dell'inizio della fornitura di energia il cliente dichiara di non voler rispettare il contratto o se dal suo comportamento si può concludere che non ha intenzione di attenersi al contratto, in modo analogo trovano applicazione le disposizioni relative alla risoluzione anticipata.

2.9 BKW si riserva di far valere ulteriori diritti di risarcimento danni.

Art. 3 Scambio di informazioni e obblighi di notifica

3.1 Il cliente comunica senza indugio a BKW qualsiasi variazione dei propri dati di base, indicando il momento esatto in cui è intervenuto il cambiamento. Il cliente informa tempestivamente BKW di eventi, pianificati e non, che potrebbero comportare una variazione

significativa del prelievo di energia (ad es. cambiamenti della produzione per la chiusura stagionale, lavoro ridotto, intervalli di revisione e manutenzione, passaggio ad altre fonti di energia, ampliamenti o ridimensionamenti edilizi, installazione di impianti per la produzione di energia, pompe di calore, accumulatori a batteria, stazioni di ricarica, eccetera).

3.2 Eventuali accordi speciali stipulati dal cliente con il gestore della rete di distribuzione che fornisce l'energia (ad es. nell'ambito di un contratto di utilizzazione della rete) devono essere resi noti al momento della stipula del Contratto di fornitura.

3.3 È previsto un preavviso minimo di quattro (4) settimane per la notifica della sospensione dell'uso di punti di utilizzo per il prelievo di energia elettrica a seguito della chiusura permanente di un impianto (ad es. disattivazione o cessazione d'uso) o di un cambio di sede oppure se il cliente con il suo punto di utilizzo entra in un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) oppure aderisce a una comunità locale di energia elettrica. In modo analogo trovano applicazione le disposizioni relative alla risoluzione anticipata come da articolo 2.6.

3.4 BKW è autorizzata – in particolare ai fini della rilevazione, dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di energia – a trasmettere a terzi i dati relativi ai consumi, alla fatturazione e ai contratti nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali della fornitura di energia.

Art. 4 Protezione dei dati

4.1 BKW raccoglie i dati (ad es. dati relativi ai clienti e ai consumi) necessari per poter adempiere agli obblighi contrattuali e, in particolare, per la gestione del rapporto con il cliente nonché per garantire la sicurezza dell'esercizio e dell'infrastruttura.

4.2 BKW salva ed elabora tali dati per lo svolgimento e lo sviluppo dei servizi contrattuali e per la predisposizione di offerte nuove e/o riferite a tali servizi.

4.3 Il cliente accetta sin d'ora che i dati contenuti nel contratto e i dati complementari già presenti presso BKW o provenienti da terzi vengano utilizzati all'interno dell'intero Gruppo BKW per analizzare le prestazioni ricevute (profilo del cliente), per campagne pubblicitarie personalizzate, per i contatti con il cliente (ad es. azioni di richiamo) nonché per lo sviluppo e la creazione di altri servizi energetici sul mercato liberalizzato. Fanno parte del Gruppo BKW ad esempio: BKW Energie SA, le società del Gruppo BKW Building Solutions, quelle del Gruppo BKW Infra Services così come del Gruppo BKW Engineering nonché le società partecipate da BKW in Svizzera e all'estero. Il sito www.bkw.ch fornisce una panoramica delle società del Gruppo BKW.

4.4 BKW è autorizzata a coinvolgere terzi e a rendere accessibili i dati necessari agli stessi. A tale scopo i dati potranno essere trasmessi anche all'estero.

4.5 BKW e i relativi terzi rispettano comunque sempre la legge applicabile, in particolare quella sulla protezione dei dati avendo cura di proteggere i dati dei clienti con provvedimenti adeguati e di trattarli in modo confidenziale.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti

5.1 La fatturazione al cliente ha luogo a intervalli regolari stabiliti da BKW.

5.2 L'importo della fattura va pagato integralmente entro 30 giorni dalla data della fattura stessa. Il pagamento rateale delle fatture è possibile solo con il consenso esplicito di BKW.

5.3 Dopo lo scadere del termine di pagamento, al cliente vengono addebitate le spese supplementari connesse alla mora (spese postali, tasse d'ingiunzione, spese d'incasso, interessi di mora, spese di sospensione e riattivazione del servizio, ecc.).

5.4 Nel caso di ripetuti ritardi nei pagamenti, o qualora sussistano ragionevoli dubbi circa la solvibilità e l'affidabilità del cliente, BKW può richiedere a quest'ultimo un adeguato pagamento di anticipi o la messa a disposizione di garanzie oppure emettere fatture settimanali. I costi sostenuti in quest'ambito sono a carico del cliente.

5.5 Il cliente non è autorizzato a compensare eventuali crediti scalandone l'importo dalle fatture di BKW.

5.6 In caso di contestazione della misurazione del consumo, il cliente non è autorizzato a rifiutare il pagamento delle fatture o il versamento di acconti a BKW.

5.7 Errori e sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti entro un termine di 5 anni.

5.8 BKW emette un conteggio sugli eventuali crediti del cliente nei confronti di BKW.

Parte 2 Fornitura di energia

Art. 6 Basi del rapporto giuridico

6.1 La predisposizione dei presupposti tecnici e commerciali necessari per la fornitura di energia compete al cliente.

6.2 Il cliente può utilizzare l'energia unicamente per la finalità concordata. In particolare, salvo autorizzazione speciale concessa da BKW, non ha il diritto di cedere energia a terzi, fatta eccezione per i sublocatari di spazi abitativi. In caso di cessione autorizzata a terzi, non possono essere applicate maggiorazioni sui prezzi di BKW.

6.3 In particolare il cliente non è autorizzato a utilizzare l'energia fornita da BKW a fini speculativi o di ottimizzazione economica.

Art. 7 Ampiezza della fornitura di energia

7.1 BKW è responsabile unicamente della fornitura commerciale.

7.2 BKW fornisce al cliente energia a condizione che questo abbia fatto valere il proprio diritto di accesso alla rete e che abbia stipulato contratti validi di allacciamento alla rete e di utilizzazione della rete con il gestore della rete di distribuzione.

7.3 Dove non diversamente concordato, l'energia si intende fornita nel momento in cui è messa a

disposizione del gruppo di bilancio in cui rientra il punto di misurazione del cliente con indicazione del punto di consumo stabilito nel contratto.

7.4 La fornitura fisica compete al rispettivo gestore della rete. Se la fornitura fisica viene interrotta per cause di forza maggiore, in particolare per guasti alla rete, si intende sospeso l'obbligo di acquisto da parte del cliente, il quale quindi ha la facoltà di approvvigionarsi dell'energia necessaria presso terzi e non deve nulla a BKW quale risarcimento per l'energia non prelevata. Dal canto suo BKW ha il diritto di fornire a terzi l'energia non prelevata dal cliente.

Art. 8 Misurazione del consumo di energia

Nel caso di contratti che hanno per oggetto la fornitura di energia a una stazione di misurazione, la rilevazione e il clearing dei dati di misurazione sono regolati come segue.

8.1 Il consumo di energia viene determinato dal relativo gestore della rete di distribuzione al punto di misurazione. I dati sul consumo forniti dal gestore della rete di distribuzione alla BKW sono alla base del calcolo del consumo di energia e, dunque, della determinazione dell'importo dovuto dal cliente.

8.2 In casi particolari, il prelievo di energia può essere definito forfettariamente.

8.3 La misurazione dell'energia nonché i contatori e gli altri dispositivi necessari a tale scopo (telecomandi centralizzati), la rilevazione e la fornitura dei dati sui consumi rilevanti per l'utilizzazione della rete (dati di misurazione) e la correttezza di tali dati (clearing dei dati di misurazione) si conformano alle disposizioni in merito emanate dal rispettivo gestore della rete di distribuzione. BKW si riserva il diritto di fatturare al cliente eventuali correzioni a posteriori effettuate dal gestore in merito ai dati di misurazione messi a disposizione.

Art. 9 Sospensione della fornitura di energia

9.1 BKW è autorizzata, previo sollecito e avviso scritto con indicazione del momento esatto in cui sarà eseguito il provvedimento, a sospendere l'approvvigionamento di energia elettrica se il cliente, in special modo:

a. non ha ottemperato ai propri obblighi di pagamento nei confronti di BKW, rifiuta espressamente di pagare fatture future o se non sussiste alcuna garanzia che dette fatture verranno pagate,
b. non eroga in tempo utile una prestazione di garanzia o un acconto,
c. contravviene in maniera grave a disposizioni essenziali delle presenti CG.

9.2 Qualora il cliente, anche a mezzo dei suoi incaricati, abbia intenzionalmente eluso o tentato di eludere le disposizioni sui prezzi, questi è tenuto al pagamento della totalità degli importi dovuti, cui vanno aggiunti gli interessi e un indennizzo amministrativo. In tali casi, BKW si riserva altresì di agire nelle sedi legali più opportune.

9.3 La sospensione della fornitura di energia da parte di BKW non libera il cliente dall'obbligo di onorare i pagamenti o da qualsiasi suo altro impegno.

9.4 La sospensione legittima della fornitura di energia non conferisce al cliente alcun diritto a indennizzi di sorta.

Art. 10 Responsabilità

10.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni di legge imperative applicabili.

10.2 Ogni ulteriore responsabilità, salvo espliciti accordi di diverso tenore pattuiti in sede contrattuale, è esclusa. Non esiste in particolare alcun diritto di risarcimento per quanto riguarda i danni indiretti come danni consequenziali, mancato guadagno, perdita di dati ecc. come anche danni derivanti da un'interruzione della fornitura di energia, purché non siano stati causati da una grave negligenza o da comportamenti dolosi attribuibili a BKW.

Art. 11 Forza maggiore

11.1 Il presente contratto rimane in vigore anche nell'eventualità che una delle parti sia impossibilitata ad adempiere tutti o parte dei suoi obblighi contrattuali per cause di forza maggiore. La parte interessata è sollevata dalla sua responsabilità per inadempimento dei rispettivi obblighi, nella misura e per tutto il tempo in cui persiste la circostanza di forza maggiore, a condizione che:

a. al verificarsi dell'evento di forza maggiore, la parte interessata comunichi senza indugio all'altra parte l'esistenza dell'evento e le circostanze dettagliate e
b. la parte interessata compia ogni ragionevole sforzo per rimediare all'inadempimento.

11.2 I casi di forza maggiore ai fini del presente contratto comprendono, tra l'altro, interruzioni d'esercizio eccezionali e inevitabili o misure disposte dalle autorità e che pregiudichino la produzione, la fornitura e/o il trasporto di elettricità, perturbazioni nell'esercizio interconnesso nazionale o internazionale, interventi delle autorità, condizioni meteorologiche eccezionali (siccità estrema, piene e magre straordinarie), terremoti, frane, smottamenti, valanghe, scioperi generali, sabotaggi, ecc.

11.3 Nei casi sopra citati, le parti contraenti sono esonerate dall'adempimento dei loro obblighi contrattuali per tutta la durata dell'evento. Sono considerate cause di forza maggiore anche circostanze di qualsiasi tipo alle quali non ci si può ragionevolmente aspettare che BKW ponga rimedio. Se BKW utilizza reti di distribuzione o impianti di terzi per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, un evento che possa interessare tali reti di distribuzione e impianti di terzi e che, secondo il punto 11.2, rappresenterebbe un caso di forza maggiore, è considerato tale anche a beneficio di BKW ai sensi del presente contratto.

Art. 12 Imposte e tasse

12.1 Tutti i prezzi e le tariffe concordati si intendono al netto di tasse, imposte e oneri derivanti da raccomandazioni e linee guida delle associazioni di categoria e/o della società nazionale di rete. Imposte, tasse e altri oneri (IVA, ecc.) applicabili a questa fornitura e servizio sono a carico della parte debitrice. Lo stesso

vale per i costi derivanti dalle misure di incentivazione previste dalla legge per le energie rinnovabili.

12.2 Ulteriori imposte, tasse, diritti e spese generali di qualsiasi tipo, applicati in futuro alle forniture di elettricità (ad es. tassa sulle emissioni di CO_2, tassa sull'elettricità, ecc.), saranno interamente a carico della parte debitrice.

Art. 13 Clausola di redditività

13.1 In caso di modifiche alle condizioni quadro legislative, normative o specifiche del settore (ad es. meccanismi di prezzo dell'energia di compensazione di Swissgrid ed EPEX SPOT, tassa di clearing di Swissgrid, ecc.) che influiscono sul prezzo dell'energia elettrica o sono correlate alla sua fornitura, BKW può adeguare i prezzi in funzione dell'impatto di tali variazioni, con un preavviso di tre mesi. BKW informerà il cliente di eventuali cambiamenti nel modo più adeguato. L'articolo 15 trova applicazione analoga.

13.2 Qualora le circostanze economiche e/o tecniche che erano essenziali per la conclusione del Contratto di fornitura di energia dovessero cambiare successivamente in modo rilevante, o se durante la durata della fornitura di energia si verificassero circostanze che erano imprevedibili o che non potevano essere prese in considerazione al momento dell›accordo sulla fornitura ma che sono rilevanti per gli aspetti economici e/o tecnici della fornitura di energia, allora le Parti, in conformità con i principi di buona fede, si impegnano sin d›ora ad adeguare il rispettivo accordo in modo appropriato.

Parte 3 Disposizioni finali

Art. 14 Trasferibilità del rapporto giuridico

14.1 Le parti si obbligano a trasmettere tutti i diritti e i doveri derivanti dal Contratto di fornitura di energia elettrica agli eventuali successori nel rapporto contrattuale. Le parti sono responsabili di tutti gli eventuali danni risultanti dalla violazione di tale obbligo.

14.2 La successione nel contratto di un terzo è possibile solo previo consenso dell'altra parte. Tale consenso potrà essere negato solo se sussiste un motivo rilevante che giustifica il rifiuto nei confronti del terzo, in particolare quando questi non offre garanzie sufficienti per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

14.3 Per il trasferimento del Contratto dalla BKW ad altra società del Gruppo BKW non è richiesta l'approvazione del cliente. Una società del Gruppo BKW è una società della quale BKW detiene direttamente o indiretta-mente una quota superiore al 50% o la quale viene controllata da BKW in un altro modo.

Art. 15 Modifiche

BKW ha la facoltà di modificare le CG in ogni momento. BKW informa tempestivamente il cliente nel modo più adeguato su eventuali modifiche delle CG. Qualora le modifiche provochino degli svantaggi economici al cliente, quest'ultimo potrà rifiutarle con motivazione scritta e recedere per giusta causa dal rispettivo accordo di fornitura di energia elettrica con efficacia a far data dall'entrata in vigore della modifica. Viene applicato l'articolo 2.6. In caso di un'eventuale omissione, le modifiche si intendono accettate.

Art. 16 Diritto applicabile, controversie

16.1 Il Contratto di fornitura di energia elettrica viene regolato dal diritto svizzero.

16.2 In caso di controversie correlate al presente contratto, le parti scelgono il **foro di Berna come unica autorità giurisdizionale competente.**